

**IN BREVE n. 032-2018**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**Buon Ferragosto**  
**Marco Perelli Ercolini**



## **INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA**

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 13 AGOSTO 2018 per il mese di LUGLIO 2018**

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>												
Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>												
Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
<b>2016</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,7</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,3</b>
<b>%</b>	<b>+ 0,3</b>	<b>- 0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>+0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>+0,1</b>	<b>+0,4</b>
<b>2017</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0</b>	<b>101,0</b>	<b>101,3</b>	<b>101,1</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>	<b>101,4</b>	<b>101,1</b>	<b>100,9</b>	<b>100,8</b>	<b>101,1</b>
<b>%</b>	<b>+0,9</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,1</b>	<b>+1,0</b>	<b>+1,2</b>	<b>+1,1</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,8</b>
<b>2018</b>	<b>100,5</b>	<b>101,5</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>	<b>102,0</b>	<b>102,2</b>	<b>102,5</b>					
<b>%</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,4</b>	<b>+0,9</b>	<b>+1,2</b>	<b>+1,5</b>					

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - AGOSTO 2018**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,5%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2017, vanno rivalutate dello **1,913576**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: luglio 2018

Aggiornato: 13 agosto 2018

Prossimo aggiornamento: 14 settembre 2018

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>102,5</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+0,3</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+ 1,5</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+2,5</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## **LEGGE 104 - INPS: CHIARIMENTI SU PERMESSI E CONGEDO**

**STRAORDINARIO** da Dpl Mo - fonte: Inps

L'INPS, col messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di

fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell'orario di lavoro.

Viene chiarita, innanzitutto, la compatibilità dei permessi nel lavoro a turni, quello in cui l'orario operativo può coprire l'intero arco della giornata e la totalità dei giorni settimanali, comprendendo anche il lavoro notturno, la domenica e le giornate festive.

L'INPS precisa che i permessi legge 104 possono essere fruiti anche in corrispondenza di un turno di lavoro di domenica. Lo stesso vale per il lavoro notturno a cavallo di due giorni solari: in questo caso la prestazione resta riferita a un unico turno di lavoro e il permesso fruito corrisponde a un solo giorno.

Per i lavoratori part-time, inoltre, è previsto il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Nel messaggio vengono quindi forniti degli esempi pratici per chiarire meglio la questione e chiarimenti in merito al cumulo tra congedo straordinario e permessi.

### **Questi i principali chiarimenti forniti dall'Istituto Previdenziale:**

- **Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive**

Il lavoro a turni è una particolare modalità organizzativa dell'orario normale di lavoro scelto dall'azienda per una efficiente organizzazione dell'attività lavorativa.

L'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, definisce il lavoro a turni come *“qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”*.

Per *“lavoro a turni”* si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell'orario di lavoro, diversa dal normale *“lavoro giornaliero”*, in cui l'orario operativo dell'azienda può andare a coprire l'intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.

Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica).

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti *“a giornata”*, indipendentemente, cioè, dall'articolazione della prestazione lavorativa nell'arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.

Ne deriva che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.

Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno.

Si precisa infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l'organizzazione.

Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell'intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.

Si rappresenta, infine, che l'eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento.

In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato l'algoritmo di calcolo di cui al messaggio n. 16866 del 28/6/2007, che di seguito si riporta:

*“orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili”*.

- **Riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time**

Il D.lgs n. 81/2015, nel ridisegnare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ha ribadito il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale prevedendo, per la generalità degli istituti facenti capo ai lavoratori dipendenti, che *“il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa”* (art. 7).

Lo stesso D.lgs n. 81/2015, inoltre, ha introdotto la possibilità di pattuire, nell'ambito dei contratti di lavoro part-time, specifiche clausole elastiche, rendendo più flessibile la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa (art. 6).

Alla luce dell'attuale contesto normativo, si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese:

$$\frac{\text{orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time}}{\text{orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno}} \times 3 \text{ (giorni di permesso teorici)}$$

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi.

**Esempio 1)**

Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un'azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

$(18/38) \times 3 = 1,42$  che arrotondato all'unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.

**Esempio 2)**

Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso un'azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 40 ore.

Applicando la formula sopra enunciata il calcolo sarà il seguente:

$(22/40) \times 3 = 1,65$  che arrotondato all'unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 giorni di permesso mensili.

I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell'attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.

Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell'ambito del rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

• **Frazionabilità in ore dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time**

Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. In caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007.

Si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi:

$$\frac{\text{orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time}}{\text{numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno}} \times 3 \text{ (giorni di permesso teorici)}$$

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi.

**Esempio 1)**

Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

$(18/3) \times 3 = 18$  ore mensili.

Il lavoratore avrà dunque diritto a 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).

**Esempio 2)**

Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

$(22/5) \times 3 = 13,2$  pari a 13 ore e 12 minuti mensili.

Il lavoratore avrà dunque diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).

- **Cumulo tra il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92 e all'art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001**

Come già evidenziato nella circolare n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese (cfr. la circolare n. 155/2010, par. 2.2).

**ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 3114 del 07.08.2018 (documento 167)**

## **NUMISMATICA ITALIANA - NUOVO CONIO**

### **5€ Fdc 2018 - Tesori Artistici di Amatrice**

Moneta Bimetallica Fdc

Diametro 27,50 mm

Peso 9,52 g

Tiratura 20.000 pz

In confezione originale Zecca Italiana prezzo € 25,00

## **SULLA LITE PREVIDENZIALE DECIDE IL GIUDICE ORDINARIO**

**La Commissione tributaria si può invocare solo in presenza degli atti rientranti in quelli elencati nell'articolo 19 del decreto legislativo 546/1992**

Appartengono alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è completamente estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all'articolo 19 del Dlgs n. 546 del 1992, o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario (cfr. Cassazione SSUU 26149/17).

***Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile - Ordinanza n. 19523 del 23 luglio 2018***

## **PER LAVORARE SINO A 70 ANNI SERVE L'ACCORDO COL DATORE DI LAVORO** da PensioniOggi

**L'incentivazione alla permanenza al lavoro sino all'età di 70 anni (come da Legge Fornero) non è un diritto soggettivo dal lavoratore.**

La norma non attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, né consente allo stesso di scegliere tra la quiescenza o la continuazione del rapporto, ma prevede solo la possibilità che, grazie all'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settanta anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa di settore. In particolare, le parti interessate hanno la possibilità di stabilire la prosecuzione del rapporto di lavoro sulla base di una reciproca valutazione di interessi.

*Corte di Cassazione - Sentenza n. 20089 del 30 luglio 2018 in precedenza Cassazione sezioni unite 17859/2015*

## **PENSIONI D'ORO e LA GRAN CONFUSIONE DELLE PROPOSTE CHE SMENTISCONO I PATTI FATTI PER ARRIVARE AL GOVERNO** dal sito di Franco Abruzzo

- La proposta di legge sul taglio delle pensioni superiori a 4.000 euro. Questa proposta di legge aggrava la stessa Legge Fornero, poichè il contributo di solidarietà durerà per tutta la vita del pensionato e del suo coniuge superstite, e non solo per tre anni (come prevedeva la Legge Fornero).

di Michele Iacoviello, avvocato in Torino

**TESTO IN** <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25236>

- Pensioni d'oro, ora il taglio non si basa più sui contributi versati. Ma quale equità. Dopo avere per mesi dichiarato che avrebbero tagliato gli assegni "se non giustificati dai contributi" M5S e Lega progettano di rapinare le pensioni più alte senza alcun riferimento ai contributi versati. Le promesse non rispettate di Di Maio, vengono al pettine - blog di Michele Carugi/ilfattoquotidiano.

**TESTO IN** <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID>

- I tagli alle pensioni nella proposta Lega/M5S. All'indecenza non c'è. limite. di Guglielmo Gandino

**TESTO IN** <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25234>

- Pensioni d'oro: la proposta di legge M5s-Lega. Saranno tagliate di 500 milioni di euro per alzare le minime. Ecco il testo presentato alle Camere: ricalcolati gli assegni sopra i 4 mila euro. di Davide Colombo/ilsole24ore

**TESTO IN** <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25233>

## **IL VERDE/GIALLO CHE TAGLIERA' LE PENSIONI, VECCHIE E NUOVE**

*Comunicazione 6 APS-LEONIDA del 11.08.2018*

**ALLEGATO A PARTE - documento 168**

**VEDI ANCHE** <http://www.pensionatiesasperati.com/il-ddl-verde-giallo-che-tagliera-le-pensioni-vecchie-e-nuove/>

## **I PARASSITI e il DDL MOLINARI -D'UVA** di Stefano Biasioli

Abbiamo già scritto il nostro parere, totalmente negativo, sul DDL in questione ma riprendiamo l'argomento perché abbiamo letto e riletto sia il testo integrale del DDL che la sua relazione introduttiva. Pignoli come siamo, non possiamo non notare alcune DISTONIE tra la relazione ed il DDL. Quali?

### **DISTONIE tra RELAZIONE e DDL (Atto 1071 della Camera; R.Molinari, F. D'Uva).**

- L'obiettivo dichiarato (portare le pensioni minime e sociali dai 450 ai 780 euro/mese) appare impossibile da raggiungere con i soldi "rapinati" ai pensionati che hanno una pensione da 80.000 euro lordi in su. Infatti anche raccogliendo 600.000.000 di solidarietà/anno dai "ricchi parassiti" (come li apostrofa DIMAIO) non si potrebbero garantire ai 5.000.000 di "pensionati poveri" (il numero è tratto da "Tabula") che 100 euro/anno in più ossia 8,33 euro/mese di incremento, cifra ben lontana da quella dell'obiettivo proclamato (+330 euro/mese).

Delle 2 l'una: o si gratificheranno solo 1,5 milioni di poveri o si sono sbagliate le previsioni.

- Si continua a confondere l'assistenza con la previdenza: *la prima è data a chi non ha mai lavorato o ha lavorato in modo discontinuo o ha evaso ( e dovrebbe essere finanziata dalle tasse e non dall'INPS) mentre la seconda è legata ai contributi versati, sulla base di regole che la politica ha cambiato almeno 20 volte in circa 50 anni.*
- La riforma DINI ("contributiva") parte dall'1/01/1996 : quindi, da allora, sono passati 22 anni ed 8 mesi, non 25 anni ( come viene scritto nel primo capoverso di pag.2 della relazione).
- La relazione cerca di sostenere la costituzionalità della nuova stangata e si appella "*all'obbligo morale di intervenire per correggere alcune evidenti INIQUITA' di questo settore del welfare*" (secondo capoverso della stessa pagina). Si citano solo alcune sentenze della C. Costituzionale sul tema (223/2012; 116/2013; 173/2016) ma ci si dimentica di quelle più recenti che, pur favorevoli ai legislatori, avevano messo CHIARI PALETTI per cercare di evitare ulteriori, persistenti ed irreversibili contributi di solidarietà come quello proposto ora.
- Con una serie di equilibrismi – che ricordano le "tirate" di Tito Boeri- si cerca di convincere il Parlamento che ...."*la tutela dei più deboli...consente di derogare al principio di mantenimento del trattamento pensionistico già maturato..*". Si omette però di dire che la C. Costituzionale ha, sempre, ribadito la "transitorietà dei tagli". Qui, invece si progettano tagli permanenti a pensioni in essere, da anni o decenni. (pag.3).
- L'ultimo capoverso di pag.3 della Relazione è un piccolo capolavoro. Sostiene che "il prelievo" (taglio) è.."*di competenza dell'INPS che lo trattiene all'interno delle proprie gestioni per specifiche finalità solidaristiche e previdenziali*".

Si tratta di una macroscopica FALSITA' perché il testo del DDL (art.3,c.1) prevede invece che la RAPINA serva a costituire un "FONDO RISPARMIO" , che verrà gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nei fatti, si abbasserà così il MONTE PREVIDENZIALE INPS, per consentire a DIMAIO e C. la gestione (trasparente?) dello scippo, per gli anni a venire.

- A pag.7 della Relazione ci si imbarca nuovamente in una insistita difesa della correttezza costituzionale della manovra blaterando di "*criteri di progressività (?)....di uguaglianza tributaria...di liceità di interpretazione non assoluta ma relativa dell'art. 53 della Costituzione...*" e di necessità di tamponare le storture della Legge Dini, che ha partorito (dall'1/1/96) 3 diversi sistemi pensionistici (retributivo, misto, contributivo), mediante "*le misure di calcolo qui illustrate*", che – secondo i Relatori- sarebbero giustificate sul piano costituzionale, solidaristico, egualitario e financo etico.
- Comunque lo si veda, il SISTEMA PROPOSTO NON PORTA AD UN TAGLIO delle PENSIONI OVER 80.000 sulla base di UN RICALCOLO del DELTA TRA CONTRIBUTI VERSATI e PENSIONE PERCEPITA ma PORTA INVECE AD UN TAGLIO PENSIONISTICO SECCO (dal 10 al 20%) PROPORZIONALE all'ANTICIPO di PENSIONAMENTO RISPETTO ad una NUOVA ETA', fissata ora da questo governo.
- Quindi, tagli secchi retroattivi, molto più pesanti di quelli dei governi Berlusconi-Monti-Letta-Renzi e Gentiloni. Soprattutto di quelli del Governo Letta (Legge di Stabilità 2014, contributo di solidarietà per i pensionati over 90.000 euro lordi/anno), validi per gli anni 2014-2015-2016.

E di quelli legati alla mancata rivalutazione pensionistica, in atto dall'1/1/2012 al 31/12/2018.

- I Tagli di questo DDL, pero', risparmiarono intere categorie di lavoratori (es. alti magistrati e professori universitari, cui la legge consente di lavorare ben oltre i 65 o 67 anni) a differenza dei "normali" dirigenti della P.A. cui la legge Madia ha imposto il pensionamento obbligatorio ai 65 anni, salvo rare deroghe "dei potenti".
- **La TABELLA ALLEGATA al DDL CALCOLA IN MODO RETROATTIVO L'ETA' PENSIONABILE e STABILISCE NUOVE SOGLIE;** se queste soglie non sono rispettate scatta la penalizzazione.

Per chiarezza le dettagliamo:

PERIODO di RIFERIMENTO	NUOVA SOGLIA di PENSIONAMENTO	VECCHIA SOGLIA
• 01/01/1974----31/12/1976	63 anni e 7 mesi	
• 01/01/1977----31/12/1979	63 anni e 10 mesi	
• 01/01/1980----31/12/1982	63 anni e 11 mesi	
• 01/01/1983----31/12/1985	64 anni	
• 01/01/1986----31/12/1988	64 anni e 1 mese	
• 01/01/1989----31/12/1991	64 anni e 4 mesi	
• 01/01/1992----31/12/1994	64 anni e 7 mesi	
• <b>01/01/1995----31/12/1997</b>	<b>64 anni e 10 mesi</b>	<b>62 a. uomini, 57 donne</b>
• 01/01/1998----31/12/2000	65 anni e 1 mese	
• 01/01/2001----31/12/2003	65 anni e 3 mesi	
• 01/01/2004----31/12/2006	65 anni e 6 mesi	
• 01/01/2007----31/12/2009	65 anni e 9 mesi	
• 01/01/2010----31/12/2012	66 anni	
• 01/01/2013----31/12/2015	66 anni e 3 mesi	
• 01/01/2016----31/12/2018	66 anni e 7 mesi	
• 01/01/2019-----à 67 anni.		

- **QUINDI 16 SOGLIE PENSIONISTICHE, di cui 15 RETROATTIVE.** Ad esse andra' applicata la formula di ricalcolo della pensione (Art.1, c.1-2-3 del DDL).

Le eccezioni sono di diversa specie: i pensionati andati in pensione in eta' inferiore ai 57 anni; i titolari di pensioni di invalidita'/superstiti/terrorismo/atti eroici (art.5).

Ancora, i tagli in questione non possono ridurre il montante pensionistico al di sotto degli 80.000 euro lordi/anno.

- **Gradiremmo sapere chi abbia identificato questa cadenza delle soglie pensionistiche, di cui ben 8 in pieno periodo retributivo e chi non abbia considerato come "fondamentale" la data dell'1/01/1996, vigenza della legge Dini.**
- **La sostanza è che le pensioni pubbliche e private (il monte 80.000 vale come cumulo delle 2) subiranno una penalizzazione, legata all'età del pensionamento "reale" rispetto alla "nuova età di pensionamento", calcolata - ora per allora - applicando in modo retroattivo la speranza di vita attuale ! Prima Te ne sei andato, piu' Ti taglio.**

Esempio: se sei andato in pensione- da insegnante- nel 1995, con le regole di allora, il taglio è del 20% (quasi il 2,9% annuo).

Esempio: un alto ufficiale dell'esercito, se lascia (dopo l'1/1/2019) a 65 anni, avrà una penalizzazione del 6,4% (dati di S.Patriarca, Tabula).

- **Non si tratta di ricalcolo ma di una penalizzazione secca, prodotta da un criterio discutibile ed arbitrario. Vengono colpite soprattutto le donne, i militari e tutti coloro che hanno anticipato la pensione, adoperando le regole vigenti al momento.**
- **Tutto questo perche' non si vuole affrontare il problema di fondo.**

**LA DOVEROSA SEPARAZIONE tra PREVIDENZA ed ASSISTENZA, nel bilancio INPS.**

Perche' si nega, anche da parte di questo governo, che il **BILANCIO PREVIDENZIALE PURO** (legato ai contributi versati) E' **IN PAREGGIO** mentre il **BILANCIO ASSISTENZIALE PURO** (non legato a contributi versati) E' **IN CLAMOROSO ROSSO.**

- **Rosso da coprire non maltrattando i "ricchi pensionati" ma con tasse da caricare su tutti i cittadini – pensionati od attivi che siano- a parità di reddito.**
- **Rosso da coprire mediante:**



- una attenta revisione delle pensioni di invalidità, di vario genere;
- attenta revisione delle denunce di intere categorie professionali/artigiane, che “teoricamente” vivono con redditi mediamente inferiori a quelli dei similari professionisti UE;
- cambiamento drastico sull’IVA (oggi detraibile da tutti tranne che dai dipendenti pubblici);
- flat tax, con detrazione automatica di tutte le spese “vitali”, indipendentemente dalla tipologia di lavoro o pensione.

E, per ora, è tutto. Ma ne riparleremo...

### **Stefano Biasioli**

PastPresident CONFEDIR

Segretario APS-LEONIDA

Presidente FEDERSPeV Vicenza

1. NB) Il Sottoscritto ha versato contributi pensionistici “diretti” dal Novembre 1969 al Gennaio 2008; ha riscattato i 6 anni di laurea (1961-1967); ha sempre lavorato nella P.A. (Sanità), facendo carriera: Assistente, Aiuto, Primario, Direttore di UOC, Direttore di Dipartimento.

Al momento dell’assunzione, lo Stato gli aveva promesso che la sua pensione sarebbe stata pari al 100% dell’ultimo stipendio. In realtà, è andato in pensione con il 72% del monte salari.

In questi decenni, S.B. ha visto lo Stato inadempiente, sul piano contrattuale, per almeno 6 volte, dal 1975 al 2008; cio’, ovviamente, ha prodotto un danno pensionistico.

Nel corso della lunga attività lavorativa, S. Biasioli., come tutti i suoi Colleghi, è stato pensionato dalla Legge Madia a 65 anni ed 1 mese, ma avrebbe lavorato volentieri fino ai 67 anni, se avesse avuto a che fare con un diverso Direttore Generale (!) e con regole diverse.

Ha versato contributi pensionistici per il 33% del salario; è attualmente nella fascia tributaria del 43%. E’ stato penalizzato dal 2012 ad oggi dai Governi che si sono succeduti (contributo di solidarietà e mancata rivalutazione pensionistica) per una cifra totale di circa 40.000 euro.

**In definitiva, chi e’ parassita ? Chi non ha mai lavorato, chi e’ stato nominato dirigente di una impresa familiare pochi giorni prima di un incarico politico o il Dr. Stefano Biasioli e tanti altri “Medici e Dirigenti della P.A.” come Lui?**

## **INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ADEMPIMENTI VACCINALI: IL COMMENTO DELLA SITI** da Newsletter OMCeOMI n.33/2018

La SITI (Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) Sezione Lombardia esprime forte preoccupazione per l’impatto della Circolare prot. 20546, 06/07/2018, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione Ricerca Scientifica, avente per oggetto: “Adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra 0 e 16 anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative - nuove indicazioni operative per l’anno scolastico-calendario annuale 2018/2019”.

La riflessione riguarda non solo i contenuti, ma anche i segnali di tipo culturale che traspaiono dal documento, valutati in riferimento ai possibili sviluppi futuri delle politiche vaccinali del Paese. Un punto sicuramente critico della Circolare è rappresentato dalla reiterazione dello strumento dell’autocertificazione in mancanza di un termine per la successiva regolarizzazione/definizione della posizione vaccinale autocertificata. Tale decisione non tiene conto degli importanti risultati raggiunti in termini di aumento delle coperture vaccinali dopo l’attuazione della legge 119 del 31/07/2017, grazie anche agli enormi sforzi dei servizi vaccinali.

**ALLEGATO A PARTE - Lettera Siti (documento 169)  
Circolare Min.Salute Miur 6 luglio 2018 (documento 170)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - PROFESSIONISTI e DEDUCIBILITA' IMU**

### **Domanda**

Un professionista può dedurre il 20% dell'Imu per un immobile adibito a uso promiscuo?

### **Risponde G. Napolitano**

L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (e del reddito di impresa) nella misura del 20% (articolo 14, comma 1, Dlgs 23/2011). In base a quanto previsto dal Tuir (articolo 43), si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione (o dell'impresa commerciale) da parte del possessore. Ne consegue che sono esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili a uso promiscuo. Pertanto, non è ammessa la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione (o all'impresa commerciale) e all'uso personale o familiare del contribuente ([circolare n. 10/E](#) del 14 maggio 2014, paragrafo 8.1).

## **AGENZIE ENTRATE COMUNICA - FISCO: ZERO CARTELLE A AGOSTO, STOP A 1 MILIONE DI ATTI**

Il Fisco "congela" le cartelle e le comunicazioni nel mese di agosto. Nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l'obiettivo di evitare inutili disagi, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sospendono la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance. Si tratta, in particolare, di circa 650mila comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e di circa 450mila cartelle da parte di Riscossione, che sarebbero state recapitate nel mese di agosto. Niente stop, invece, per tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno quindi essere comunque inviati. La notifica di tutti i documenti "congelati" riprenderà al termine delle settimane di sospensione, durante le quali comunque le attività ordinarie delle strutture di entrambe le Agenzie proseguiranno senza interruzioni.

**La regionalizzazione del dato complessivo** - Nella speciale classifica regionale degli atti complessivamente "congelati" dalle Agenzie, troviamo al primo posto la Lombardia (circa 168mila), seguita dal Lazio (circa 144mila) e dalla Campania (circa 107mila). Più indietro il Veneto (circa 96mila) e la Toscana con circa 90mila atti sospesi. A seguire, il Piemonte (circa 71mila), l'Emilia Romagna (circa 63mila), la Sardegna (poco meno di 40mila), l'Abruzzo (circa 29mila) e la regione Marche (circa 26mila). Chiudono la classifica il Trentino Alto Adige (poco più di 9mila), il Molise (poco meno di 4mila) e la Valle D'Aosta (con circa 3mila atti sospesi).

**Il dettaglio di Agenzia delle Entrate** - L'Agenzia delle Entrate ha bloccato la partenza di 120mila lettere di compliance e di 430mila comunicazioni in cui si evidenzia l'eventuale presenza di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e Iva (36-bis del Dpr n. 600/73 e 54-bis del Dpr n. 633/72). Nella sospensione di agosto rientrano anche le richieste agli intermediari e ai contribuenti di esibizione di documenti relativi al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi sui dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione (36-ter del Dpr n. 600/73) che potranno essere prodotti entro il prossimo 1° ottobre con riferimento alle dichiarazioni del 2016 relative all'anno di imposta 2015. A queste si aggiungono le lettere di compliance relative a varie tipologie di reddito, per l'anno d'imposta 2014, attraverso le quali l'Agenzia permette ai contribuenti di rimediare in autonomia ad eventuali errori o dimenticanze sui redditi dichiarati con sanzioni ridotte. La regione maggiormente interessata dallo stop degli invii estivi dell'Agenzia delle Entrate è la Lombardia, con 104mila comunicazioni sospese. A seguire il Lazio (circa 71mila) e la Campania (circa 65mila). Subito dopo vengono Sicilia, Toscana e Veneto con 52mila atti sospesi. A seguire Emilia Romagna e Piemonte (circa 45mila), Puglia (circa 39mila), Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche e Sardegna (circa 19mila), Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria (circa 6mila).

Chiudono la classifica Molise, Valle d'Aosta e le Dp di Trento e Bolzano (con poco più di 1,6mila invii sospesi).

**Il dettaglio Agenzia delle Entrate-Riscossione** - Poco meno di 450mila cartelle si fermano per la pausa estiva, e in particolare nelle due settimane centrali del mese di agosto. Vediamo nel dettaglio i numeri delle regioni (tranne la Sicilia, dove Agenzia delle Entrate-Riscossione non opera).

Al primo posto troviamo il Lazio in cui vengono congelati circa 73mila atti, seguito da Lombardia (circa 64mila), Veneto (circa 44mila), Campania (circa 42mila), Toscana (circa 38mila) e la Calabria (30mila). Subito dopo il Piemonte (circa 26mila) e a seguire Puglia (circa 20mila), Sardegna (poco meno di 20mila), Emilia Romagna (circa 18mila), Liguria (circa 17mila), Friuli Venezia Giulia (poco meno di 11mila), Abruzzo (circa 10mila), Umbria (circa 7mila), Basilicata (circa 7mila), Marche (poco più di 7mila), Trentino Alto Adige (circa 6mila), Molise (circa 2mila) e, infine, la Valle d'Aosta con poco più di mille cartelle e avvisi sospesi nelle due settimane di Ferragosto.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - RECUPERO PASSWORD FISCONLINE**

### **Domanda**

Ho dimenticato la password di accesso al servizio Fisconline. Come posso fare per recuperarli?

### **Risponde G. Napolitano**

Chi dimentica o smarrisce la propria password Fisconline può ricrearne una nuova se ha conservato la comunicazione con la password di primo accesso (che viene rilasciata al momento dell'abilitazione) ed è in possesso del codice Pin. In questo caso, dalla funzione "Accedi al servizio", presente nella sezione "Area Riservata" della home page del sito dell'Agenzia delle entrate, è possibile selezionare la voce "Hai smarrito le credenziali?" e, quindi, la funzione "Ripristina password". Chi, invece, si è registrato mediante la Carta nazionale dei servizi (Cns) può recuperare le credenziali di accesso selezionando la voce "Hai smarrito le credenziali?" e, quindi, la funzione "Ristampa del Pin". In alternativa, ci si può recare presso un qualsiasi ufficio territoriale e richiedere il servizio di ripristino della password.